



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 gennaio 2009 (19.01)
(OR. en)**

17260/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0199 (COD)**

**CODEC 1845
ECOFIN 623
EF 150**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 dicembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Christian EHLER (PPE/DE-DE), ha presentato a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali una relazione contenente 25 emendamenti (emendamenti 1-25).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto i gruppi politici PPE/DE, PES e ALDE hanno presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 26) a nome della commissione per i problemi economici e monetari. Questo emendamento di compromesso, di per sé, corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui si è detto.

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto il dibattito che si è svolto il 16 dicembre 2008 e:

- ha notato che alcuni Stati membri hanno chiesto un quadro paneuropeo per impedire distorsioni del mercato. Altri Stati membri hanno offerto garanzie illimitate che hanno creato distorsioni del mercato, ma questi lo hanno fatto per rispondere a importanti imperativi politici; e
- ha espresso la speranza che la direttiva proposta contribuisca a stabilizzare i mercati finanziari.

Il Commissario McCREEVY :

- ha ricordato che l'8 dicembre 2008 il Parlamento aveva votato a favore di un termine massimo di rimborso di due settimane. Tuttavia, il compromesso attualmente in discussione prevede un termine di rimborso di quattro settimane, che potrebbe essere esteso a sei settimane. Dopo aver accordato ancora una settimana affinché le autorità competenti prendano una decisione, il periodo in questione si allunga a sette settimane. Si tratta di un lasso di tempo assai lungo per i depositanti che non dispongono subito di mezzi per acquistare prodotti alimentari o pagare fatture indispensabili;
- ha sottolineato che l'attuale regime, che prevede termini di rimborso compresi tra tre e nove mesi, resterà d'applicazione per altri due anni;
- ha dichiarato che il pacchetto di compromesso non è abbastanza ambizioso per quanto riguarda l'aumento del livello di copertura. Nell'ottobre 2008 quasi tutti gli Stati membri avevano elevato la propria copertura a 50.000 EUR. Per tale ragione la Commissione ha proposto di inviare ai depositanti un segnale chiaro che la loro protezione sarà aumentata quasi immediatamente. Quello che intendeva essere un chiaro segnale sarà adesso rinviato alla metà del 2009; e
- ha ciononostante espresso il sostegno della Commissione al pacchetto di compromesso. È importante che la copertura venga aumentata a 50.000 EUR entro la fine di giugno 2009 e infine a 100.000 EUR. È altresì importante che la coassicurazione sia abbandonata a partire dalla metà di giugno.

Parlando a nome del gruppo politico PPE/DE, l'on. Cornelis VISSER (PPE/DE - NL):

- ha notato che nel 2010 la copertura massima raggiungerà 100.000 EUR;
- ha messo in guardia di fronte alla garanzia illimitata del governo irlandese che può provocare pericolosi flussi finanziari dal Regno Unito e dai Paesi Bassi; e
- ha sostenuto che il pacchetto di compromesso per un accordo in prima lettura costituisce un vantaggio per i piccoli depositanti.

Esprimendosi a nome del gruppo politico PSE, l'on. Pervenche BERÈS (PSE - FR):

- ha dichiarato che la politica condotta dal governo irlandese ha quasi distrutto il mercato unico;
- si è rallegrata della prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha sottolineato che occorre monitorare l'impatto della direttiva; e
- ha proposto che sia possibile istituire in futuro un fondo comune comunitario.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, l'on. Sharon BOWLES (ALDE - UK):

- ha dichiarato che la Commissione si è dimostrata ambiziosa nel proporre una garanzia minima di 100.000 EUR ed un termine di rimborso di tre giorni. Il Consiglio lo è stato nello scegliere la massima armonizzazione, mentre l'ambizione del Parlamento europeo è stata quella di assicurare che il compromesso funzioni a vantaggio dei cittadini;
- ha dichiarato che la proposta di passare in un balzo solo da procedure, che in certi paesi non corrispondono neanche ai nove mesi attualmente previsti per il rimborso, ad appena tre giorni è forse eccessivo. Essa potrebbe a stento accettare un lasso di tempo finale che non superi eventualmente 35 giorni, benché preferirebbe un periodo inferiore, poiché 35 giorni sono troppi per lasciare dei cittadini nell'attesa di essere pagati. È importante quindi che esista la possibilità di rimborsi urgenti o, meglio ancora, accordi per la continuità dei servizi bancari;
- ha dichiarato che la proposta attuale non è che la prima fase di un cantiere aperto - come si può evincere dal numero di punti su cui la Commissione dovrà riferire entro la fine del prossimo anno;
- ha rilevato che è necessario che ci siano e si è quindi compiaciuta
- si è rammaricata che non sia stato possibile ottenere un impegno incondizionato volto a concedere una protezione più elevata, come nel caso in cui si vendono case o vengono erogate pensioni in un'unica soluzione.

L'on. Astrid LULLING (PPE/DE - LU):

- ha notato che l'aumento della garanzia dapprima a 50.000 EUR, quindi a 100.000 EUR, comporterà un riesame dell'operabilità e della fattibilità dei sistemi attualmente vigenti negli Stati membri; e
- ha rilevato che un lasso di venti giorni per il rimborso delle somme depositate può sembrare troppo lungo per le persone in taluni casi, ma ha attirato l'attenzione su tutto ciò che è richiesto prima di ottenere il rimborso. Il suddetto lasso di tempo è assai breve se si tiene conto di tutto il lavoro necessario per raccogliere e verificare le informazioni e quindi eseguire il pagamento.

L'on. Colm BURKE (PPE/DE - IE) si è particolarmente compiaciuto dell'ampliamento del campo di applicazione per far sì che rientrino anche le PMI.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 18 dicembre 2008 è stato adottato in seduta plenaria l'emendamento del pacchetto di compromesso alla proposta di direttiva (emendamento 26). Non è stato adottato alcun altro emendamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e potrebbero pertanto essere accettati dal Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo sul piano giuridico-linguistico¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da essa adottato, ma il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato della presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di natura giuridico-linguistica possono comunicarle al servizio giuridico-linguistico del Segretariato del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 23 gennaio 2009, per meglio preparare la riunione del Gruppo "Giuristi/Linguisti" con gli esperti nazionali.

P6_TA-PROV(2008)0630

Sistema di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0661),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0361/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0494/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 ottobre 2008 il Consiglio || ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.
- (2) La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.
- (3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Tuttavia, ciò si è rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti *e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari*, il livello minimo di copertura *deve essere portato a EUR 50 000. Entro il 31 dicembre 2010 la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante viene fissata a 100 000 EUR, salvo che una valutazione d'impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009, concluda che tale armonizzazione è inopportuna e non sostenibile sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità dei mercati finanziari e della prevenzione di distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri. Qualora dalla valutazione d'impatto risultasse che tale aumento e tale armonizzazione non sono opportuni, la Commissione dovrà presentare idonee proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.*

¹ GU C 314 del 9.12.2007, pag. 1.

² Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008.

³ GUL 135 del 31.5.1994, pag. 1.

- (4) *Lo stesso livello di copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro o meno. Gli Stati membri dovrebbero comunque avere la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.*
- (5) *La relazione che la Commissione dovrà presentare analizzerà tutti gli aspetti connessi come compensazione e crediti di contropartita, determinazione dei contributi ai fondi di garanzia, prodotti e depositanti coperti, efficacia della cooperazione transfrontaliera tra i fondi di garanzia dei depositi e rapporti fra tali regimi e gli strumenti alternativi a favore dei depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza. Ai fini di detta relazione gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati pertinenti e, a sua richiesta, sottoporli alla Commissione.*
- (6) *Alcuni Stati membri hanno instaurato a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati depositi a lungo termine, ad esempio i crediti pensionistici. Occorre che tali sistemi rispettino tali diritti e tutelino le aspettative dei depositanti.*
- (7) *Alcuni Stati membri hanno introdotto o contano di introdurre a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati conti il cui saldo mostra un incremento temporaneo. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di mantenere o introdurre la piena copertura per determinati conti con saldi temporaneamente più elevati.*
- (8) *La presente direttiva lascia impregiudicato il funzionamento dei sistemi che proteggono l'ente creditizio stesso e garantiscono la sua liquidità e la sua solvibilità - e che assicurano pertanto ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi - e dei regimi volontari di compensazione per i depositanti non introdotti o ufficialmente riconosciuti da uno Stato membro.*

- (9) *Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fondi di garanzia dei depositi a considerare la conclusione o il miglioramento di accordi già esistenti che definiscono i rispettivi obblighi.*
- (10) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, occorre ridurre il termine di rimborso a **venti giorni lavorativi**. **Questo periodo dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrà presentare una relazione sull'efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca l'eventuale opportunità di una riduzione dei tempi di rimborso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma a 10 giorni lavorativi.**
- (11) Inoltre, qualora il rimborso venga innescato dalla conclusione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di 21 giorni attualmente previsto a **5 giorni lavorativi**, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. **Le autorità competenti devono tuttavia preliminarmente stabilire che l'ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili. Tale valutazione dovrebbe essere sottoposta alle procedure giudiziarie o amministrative degli Stati membri.**
- (12) *I depositi potranno essere considerati indisponibili dopo che i primi interventi o le prime misure di riorganizzazione si siano rivelate inefficaci. Ciò non osta a che le autorità competenti possano compiere ulteriori sforzi di ristrutturazione durante il periodo di rimborso.*
- (13) *Gli Stati membri dovranno cercare di garantire la continuità dei servizi bancari e l'accesso alla liquidità delle banche, soprattutto in periodi di turbolenze finanziarie. A tal fine, gli Stati membri vanno incoraggiati ad introdurre quanto prima possibile disposizioni atte ad assicurare rimborsi d'emergenza di congruo ammontare su richiesta del depositante entro e non oltre tre giorni dalla data della richiesta. Poiché la riduzione dell'attuale termine di rimborso di tre mesi influirà positivamente sulla fiducia dei depositanti e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, gli Stati membri e i loro fondi di garanzia dei depositi dovrebbero assicurare che il termine di rimborso sia quanto più breve possibile.*

(14) *Ai sensi della direttiva 94/19/CE, gli Stati membri possono limitare la copertura a una determinata percentuale. Questa facoltà si è rivelata controproducente per la fiducia dei depositanti e dovrebbe essere soppressa.*

(15) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/19/CE *dovrebbero* essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ¹, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

(16) In particolare, ¹ la Commissione *dovrebbe avere il potere di adeguare il livello di copertura in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base sulle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/19/CE, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*

█

(17) Dato che *l'obiettivo* della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione dei livelli di copertura e dei termini di rimborso, non *può* essere *realizzato* in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché *richiede* l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e *può* pertanto essere meglio *realizzato* a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire *il predetto obiettivo* in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(18) *Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"², il Consiglio deve incoraggiare gli Stati membri a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione.*

(19) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/19/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

² *GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.*

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 94/19/CE

La direttiva 94/19/CE viene modificata come segue:

- 1) *all'articolo 1, punto 3), inciso i), il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre ***cinque giorni lavorativi*** dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; o";

- 2) *l'articolo 4 è così modificato:*

- a) *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.";

- b) *è aggiunto il seguente paragrafo:*

"6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo ***con periodicità almeno biennale*** e propone, se del caso, pertinenti modifiche.";

- 3) *l'articolo 7 è così modificato:*

- a) ***il paragrafo 1*** è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2010 ***gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.***

Qualora la relazione della Commissione di cui all'articolo 12, da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009, concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori e della stabilità dei mercati finanziari e della prevenzione di distorsioni transfrontaliere fra gli Stati membri, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare il paragrafo 1 bis.

1 ter. Gli Stati membri che convertono in moneta nazionale gli importi espressi in euro di cui ai paragrafi 1 e 1 bis provvedono a che gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva."

b) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Il paragrafo 1 bis non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, anteriormente al 1° gennaio 2008, offrivano, segnatamente per ragioni di carattere sociale, la copertura totale per determinati tipi di depositi."

c) *il paragrafo 4 è soppresso;*

█

d) *è aggiunto il seguente paragrafo:*

"7. La Commissione può adeguare gli importi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione.

Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.

█ ";

4) *dopo l'articolo 7, è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo 7 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione**, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

■

* GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

** GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.";

5) *all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l'importo e la portata della copertura forniti dal sistema stesso. Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'ente creditizio deve informare opportunamente i propri depositanti. Tutte le informazioni sono formulate in modo comprensibile.

Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.";

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. ■

I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro **venti giorni lavorativi a decorrere** dalla data in cui **le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i) o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui allo stesso articolo, punto 3, inciso ii).** **Tale termine comprende la raccolta e la trasmissione di dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti.**

In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta una relazione sull'efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca la possibilità di disporre una riduzione a 10 giorni lavorativi dei tempi di rimborso di cui al primo comma.

Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di garanzia dei depositi effettuino regolarmente prove sui propri meccanismi e, ove appropriato, siano informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l'attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi."

b) il paragrafo 2 è soppresso;

7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. ■ La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, *entro e non oltre il 31 dicembre 2009*, una relazione su:

- l'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, *che verta in particolare sugli effetti dell'assenza di armonizzazione in caso di crisi transfrontaliera, per quanto riguarda la disponibilità di fondi per i rimborsi dei depositi, la concorrenza leale e i costi e benefici di tale armonizzazione;*
- *l'opportunità e le modalità per assicurare piena copertura a determinati conti con saldi temporaneamente più elevati;*
- *possibili modelli per l'introduzione di contributi basati sui rischi;*
- *i benefici e i costi di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità;*
- *l'impatto delle disparità normative in materia di compensazione, laddove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti, sull'efficienza del sistema e le possibili distorsioni, tenendo conto delle liquidazioni transfrontaliere;*
- *l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti coperti, nonché le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e degli enti locali;*
- *i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza.*

1. Se del caso, la Commissione sottopone appropriate proposte di modifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e di ogni difficoltà incontrata nel cooperare con altri Stati membri.



Articolo 2

Trasposizione

1. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per attuare questa direttiva entro il **30 giugno 2009**.

Tuttavia, gli Stati membri applicano **le disposizioni dell'articolo 1, punto 3), inciso i) e dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, come modificata dalla presente direttiva, entro e non oltre il 31 dicembre 2010**.

In deroga al primo comma gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi **all'articolo 7, paragrafo 1 bis e all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 94/19/CE, come modificato dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2010**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.".

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
